



COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

PROVINCIA DI VARESE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 30/12/2024

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ PUBBLICA SOGGETTA A CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO TRA IL COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE E IL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO, AFFERENTE AL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi, è stato favorevolmente espresso il parere, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area interessata e sotto il profilo della regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario anche per i riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PREMESSO CHE:

- il servizio di igiene ambientale (di seguito anche solo "SIA") costituisce un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica che, ai sensi dell'art. 3-*bis* del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in l. 14 settembre 2011, n. 148, può essere organizzato secondo il modello degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (ATO) sottoposti alla regolamentazione di un ente di governo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio medesimo;
- allo stato attuale, la Regione Lombardia ha scelto di non individuare gli ambiti territoriali ottimali e omogenei per la gestione del SIA, avvalendosi della deroga prevista dall'art. 200, c. 7, D.lg. 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito anche solo "Decreto Legislativo Ambiente");
- nel predetto assetto di regolamentazione locale, pertanto, le decisioni sull'organizzazione del SIA rientrano ancora nella competenza dei singoli Comuni, così come previsto dalla LR. 12 dicembre 2003, n. 26 (di seguito anche solo "Legge Regionale Servizi Pubblici Locali") e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 6408 del 23 maggio 2022, recante l'approvazione dell'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), con cui è stata ribadita l'intenzione di esercitare la suddetta deroga ai sensi dell'art. 200, c. 7, Decreto Legislativo Ambiente;
- per l'effetto, rimane allo stato attribuita ai Comuni, in particolare, la scelta della modalità di gestione del SIA tra quelle previste dall'art. 14, c. 1, d.lg. 23 dicembre 2022, n. 201 (di seguito anche solo "Decreto Legislativo Servizi Pubblici Locali"), ossia tra (i) l'affidamento a terzi tramite ordinaria procedura evidenziale; (ii) l'affidamento a una società a capitale misto pubblico-privato in cui il socio privato sia individuato ad esito di apposita procedura evidenziale

(c.d. *gara a doppio oggetto*); (iii) l'affidamento diretto a società *in house*, sussistendone le condizioni di cui agli artt. 14 e 17 del Decreto Legislativo Servizi Pubblici Locali e all'art. 7 del d.lg. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche solo "Codice dei contratti pubblici");

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 14/12/2023 alla quale si fa espresso rinvio ex art 3 Legge 241/1990 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e relativo bilancio di previsione. Il DUP/NADUP, si pone quale presupposto necessario dell'azione amministrativa dell'Ente ponendosi come "faro guida" per tutta l'attività strategica ed operativa. La NADUP approvata dal Consiglio Comunale con la deliberazione su richiamata individua nella Sezione Strategica (paragrafo 12), quale ambito strategico 6 - da Programma di Mandato (PdM) – la seguente azione di pianificazione e programmazione: "*Definizione di una possibile e diversa modalità gestionale del servizio rifiuti, anche mediante il ricorso all'in house providing, al fine di incrementare la raccolta differenziata e abbattere i costi per i cittadini e le attività commerciali*". Tale azione è riconfermata nella Sezione Operativa della NADUP - Missione 9 programma 3 – laddove pone tra gli obiettivi la "*Definizione della valutazione sulla modalità di gestione del servizio rifiuti e relativi provvedimenti finali*";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12/06/2024 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per il compimento di tutti gli atti necessari e propedeutici alla valutazione di fattibilità tecnico-economico-giuridica per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti mediante la formula del *in house providing*";

RICHIAMATA integralmente con espresso rinvio ex art 3 Legge 241/1990 per le motivazioni contenute nell'atto di indirizzo CC 12/2024 di cui al punto precedente che si intendono interamente confermate e acquisite *per relationem* quali parti integranti del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE specularmente il Comune di Busto Arsizio nella sua qualità di socio controllante di AGESP S.p.A., ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/05/24, l'«*Atto di indirizzo per il compimento di tutti gli atti necessari e propedeutici alla valutazione di fattibilità tecnico-economico- giuridica di un'operazione di costituzione di un veicolo societario (newco), soggetto al controllo analogo di AGESP S.p.A. e di attribuzione al medesimo del ramo d'azienda di AGESP S.p.A. afferente al servizio di igiene ambientale*», onde consentire a AGESP S.p.A. di adottare, mediante l'assunzione delle decisioni di sua pertinenza, nell'ambito degli organi sociali preposti, tutti gli atti necessari/opportuni alla valutazione della fattibilità tecnico- economico-giuridica della complessiva operazione sopra prospettata;

CONSIDERATO CHE l'operazione (di seguito, "Progetto in house") da finalizzare mediante apposito provvedimento deliberativo posto all'attenzione di questa assemblea consigliare in successivo e specifico punto posto all'odg odierno è così strutturata:

- costituzione della NewCo con un capitale sociale pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) interamente sottoscritto da AGESP S.p.A.;
 - aumento del capitale sociale della NewCo riservato ad AGESP S.p.A. mediante conferimento del ramo d'azienda relativo alla gestione del SIA;
 - acquisto di una quota di minoranza della NewCo da parte del Comune di Venegono Superiore, per un valore di € 1.000,00 a cui seguirà l'affidamento in house del SIA da parte del medesimo Comune di Venegono Superiore nei confronti della NewCo mediante sottoscrizione del relativo contratto di servizio;
 - affidamento in house del SIA (Progetto in house) da parte di questo Comune nei confronti della NewCo mediante sottoscrizione del relativo contratto di servizio;
-

CONSIDERATO inoltre che:

- i vantaggi e le sinergie che i soggetti coinvolti nel Progetto in house, così come illustrato nella deliberazione del Consiglio Comunale di Venegono Superiore, DC n. 12/2024 e, specularmente contenuti anche nella deliberazione del Consiglio Comunale di Busto Arsizio DC 28/2024 che si possono ottenere dalla finalizzazione della prospettata partnership industriale appaiono idonei a generare effetti positivi anche in termini di miglioramento del livello qualitativo e prestazionale dei servizi di igiene urbana erogati nei territori di competenza, ivi incluso il territorio comunale di Venegono Superiore , con benefici per la collettività e tutela più appropriata del superiore interesse pubblico;
- l'incremento del quadro operativo nel quale opererà la NewCo, per come illustrato nel business plan allegato prevede l'aggregazione anche con SAP Srl (Società a capitale interamente pubblico, partecipata in misura paritaria dai Comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno, attiva principalmente nel settore della raccolta rifiuti e dello spazzamento stradale) e consentirà la creazione di significative economie di scala e maggiore flessibilità del servizio, anche tenuto conto dei significativi investimenti richiesti da ARERA nell'ambito della gestione regolata del servizio: tali economie dovrebbero consentire un contenimento del livello di crescita futuro delle tariffe;
- la NewCo si pone quindi l'obiettivo di divenire soggetto aggregatore per un territorio ed una popolazione sempre più ampia, pur rimanendo nell'ambito provinciale, andando sempre più nell'ottica già indicata più volte da ARERA di creare ambiti ottimali del servizio di gestione rifiuti; in particolare, la NewCo sin dal suo avvio supererà il bacino d'utenza dei 100 mila abitanti serviti e nel prospettato futuro, anche con la possibile aggregazione con SAP (e conseguentemente con l'ingresso della raccolta rifiuti nell'area dell'Aeroporto Internazionale di Malpensa), supererà le 50 mila tonnellate di rifiuti annui gestiti;
- si pone la necessità che la costituzione di un'unica società-veicolo a partecipazione integralmente pubblica avvenga nel rispetto delle esigenze espresse, soprattutto sotto il profilo delle tempistiche, da ciascun Ente coinvolto;
- si rende necessario, al fine di sfruttare in tempi brevi i vantaggi derivanti dall'aggregazione, articolare il relativo Progetto in una serie di passaggi successivi, che prevedano dapprima il coinvolgimento del solo Comune di Venegono Superiore, e solo successivamente l'ingresso di SAP;

VALUTATE altresì:

- la possibilità di dar vita e realizzare una gestione integrata del ciclo dei rifiuti, avvalendosi dell'impianto di NEUTALIA (partecipata anche da AGESP e di cui sono in corso approfondimenti affinché pure la Newco possa acquisire una partecipazione simbolica), appare costituire indubbia fonte attrattiva per altre realtà pubbliche del territorio (Enti locali e/o società a integrale partecipazione pubblica), in vista della partecipazione al capitale sociale della predetta NewCo, in quanto idonea a garantire miglioramenti nella qualità e negli standard erogativi dei servizi riferiti agli altri segmenti della filiera, consentendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'adozione di metodi di raccolta differenziata evoluti e la possibilità di modificarli nel tempo per valorizzare il più possibile il riciclo di materia;
- l'attività della NewCo e della partecipata/collegata NEUTALIA rappresentano la possibilità a livello provinciale di integrazione del ciclo dei rifiuti in ottica di economia circolare grazie alla detenzione di impianti tecnologici di smaltimento che consentono di evitare il conferimento degli inerti in discarica;

CONSIDERATO, per quanto concerne la sussistenza dei requisiti per la costituzione di una società e per la sottoscrizione di partecipazioni in essa, per la gestione del SIA, ai sensi degli artt. 5, 7 e 8 del TUSPP, si rileva quanto segue:

1. In merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per la costituzione di una società e per la contestuale sottoscrizione/successivo acquisto di partecipazioni in essa (artt. 5, 7 e 8 del TUSP)

- a) **Struttura societaria:** La società di nuova costituzione viene disciplinata dallo Statuto (Allegato A) che ne disciplina i poteri unitamente al regolamento sul controllo analogo (Allegato B) che disciplina l'esercizio di tali poteri da parte degli Enti titolari di quote, anche pulviscolari, del capitale. Il socio principale della società è AGESP S.p.A., società a partecipazione interamente pubblica.

La società ha ad oggetto "l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela del suolo, dell'aria, dell'ambiente e alla pulizia e spazzamento delle aree e al decoro urbano, ivi inclusa la realizzazione la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi" (art. 2 Statuto). Lo Statuto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 17, paragrafo 1 della Direttiva 23/2014 (Direttiva sulle Concessioni).

- b) **Controllo analogo congiunto:** Con riferimento ai presupposti del successivo affidamento in house in favore della NewCo da parte del Comune di Venegono Superiore, a seguito di un approfondito esame della documentazione in atti, sussistono nel caso di specie i requisiti del controllo analogo congiunto, ai sensi della normativa vigente.

In particolare, mediante le disposizioni dello schema di Statuto della NewCo (Allegato A) e i meccanismi di controllo previsti dallo schema di Convenzione ex art. 30 del d.lgs. n. 267/00 (Allegato B) la nuova Società verrà partecipata da AGESP S.p.A., su cui il Comune di Busto Arsizio esercita un potere analogo diretto, e dal Comune di Venegono Superiore.

Si propone quindi, con l'affidamento del servizio che sarà oggetto di successivo provvedimento, direttamente alla nuova società, un affidamento in house "verticale" da parte del Comune di Venegono Superiore ed un affidamento in house "a cascata" da parte del Comune di Busto Arsizio per il tramite di AGESP. AGESP e Comune di Venegono Superiore, esercitano quindi sulla Società "NewCo", congiuntamente tra loro, un controllo analogo a quello da essi esercitato direttamente sui propri servizi, attraverso il "Comitato di Coordinamento".

La disciplina contenuta nello Statuto e nel Regolamento citati, infatti, determina l'esercizio di un potere di controllo effettivo anche da parte del Comune di Venegono Superiore a prescindere dalla circostanza che questi abbia una quota minoritaria del capitale sociale. Nel caso di specie è stato previsto, innanzitutto, un meccanismo di tutela delle minoranze tutti i soci, indipendentemente dalla quota di partecipazione, hanno la medesima rappresentanza nel Comitato ed uguale diritto di voto posto che, come specificato nell'art. 4.3 dello Statuto che *"a ciascun membro spetta un singolo voto ai fini dell'assunzione delle decisioni di competenza del Comitato stesso, il quale pertanto delibera "per teste" e non "per quote"*.

L'insieme delle previsioni statutarie ora richiamate rende evidente come la Società NewCo si conformi pienamente al modello della società in house, in particolare per quanto concerne l'esistenza e l'effettività del controllo analogo congiunto, come configurato dalla legge, dalle linee guida di A.N.AC. e dall'interpretazione offerta dalla più recente giurisprudenza in argomento.

- c) **Motivazione economico finanziaria della scelta:** il risultato atteso dalla nuova modalità di gestione del SIA sotto il profilo qualitativo è quello di creare un nuovo soggetto gestore pubblico focalizzato sulla gestione e lo sviluppo dei servizi di gestione integrata dei rifiuti che, facendo leva sulle competenze e l'expertise maturate negli anni da AGESP, diventi un punto di riferimento sul territorio del basso varesotto, in termini di qualità, economicità e sostenibilità, mediante:

- un progressivo incremento del bacino di utenza per raggiungere economie di scala e favorire ulteriori investimenti infrastrutturali rispetto a quelli già previsti;

- una gestione sovracomunale, abbandonando il modello gestionale limitato al territorio comunale che caratterizza l'attuale gestione, con conseguente integrazione dei servizi che compongono la gestione dei rifiuti secondo i principi di ARERA;
- il passaggio da una gestione di breve periodo ad una gestione di lungo periodo, funzionale e coerente alla attivazione di investimenti per il miglioramento del servizio;
- l'utilizzo di impianti di proprietà pubblica presenti sul territorio (quale quello di Neutalia s.r.l., partecipata da AGESP al 33%), con conseguenti impatti in termini di economicità del servizio e di autosufficienza rispetto alle principali frazioni di rifiuti raccolte.

Premesso ciò l'analisi e la relativa motivazione qualificata di cui all'art 17 comma 2 del D.lgs 201/2022 è resa in forma completa e allegata alla successiva proposta di provvedimento deliberativo da sottoporre all'approvazione dell'odierno Consiglio Comunale per l'affidamento del servizio SIA alla nuova società.

d) Sulla compatibilità con i fini istituzionali dell'Ente socio (ART. 5 comma 1 TUSP)

L'acquisto di partecipazioni nella NewCo, preordinato all'affidamento *in house* del SIA, risulta rispettoso di quanto previsto dagli artt. 3 - 4 e 5 del TUSP, ovvero conforme rispetto alla tipologia, al vincolo di scopo e di attività. Segnatamente:

- La partecipata assume la forma giuridica di una Srl e pertanto rientra nei vincoli tipologici delle società previste dal TUSP;
- La nuova società ha per oggetto l'esercizio di attività e la gestione di un servizio pubblico strettamente necessario alle finalità del Comune, quale appunto il servizio di igiene ambientale, riconducibile all'ambito dei servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- La nuova società è destinata ad acquisire sin dalla sua fase genetica, mediante aumento del capitale sociale, il ramo di azienda di AGESP S.p.A. dedicato al Servizio di Igiene Ambientale, nel cui ambito risulta in essere l'affidamento del SIA da parte del Comune di Fagnano Olona, mediante procedura ad evidenza pubblica. Tale affidamento, comunque, rientra ampiamente nei limiti di fatturato previsti per le società in house dall'art. 7, c. 4 Lett. d) del D.Lgs. 36/23

Come in precedenza considerato (cfr. *supra*), tenuto conto che la Regione Lombardia ha scelto di non avvalersi del modello di gestione tramite ATO, tale servizio è riservato alla competenza dei singoli Comuni ai sensi delle previsioni di cui all'art. 200, c. 7, Decreto Legislativo Ambiente, alla Legge Regionale Servizi Pubblici Locali e alla deliberazione di Giunta regionale n. 6408 del 23 maggio 2022, recante l'approvazione dell'aggiornamento del PRGR della Lombardia.

Pertanto l'acquisizione della partecipazione nella costituenda società da parte del Comune di Venegono Superiore è giustificata dalla necessità di assicurare l'erogazione di un servizio di interesse generale, con una formula gestionale alternativa a quella attuale. Tale finalità, pertanto, può essere inquadrata nella casistica prevista dall'art. 4, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 175/16 ("*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*").

Per quanto riguarda la nuova società, della quale l'ente intende diventare socio e successivamente affidare in house il servizio, si è verificato che ha ad oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui sopra (art. 4 c. 4 TUSP) e che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 TUSP, la società opererà in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (art. 4 c. 4 TUSP).

*

e) Sull'adempimento dell'onere di motivazione analitica sulle «ragioni» e sulle «finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato» (art. 5, c. 1, TUSP)

Sussistono le ragioni di convenienza economica per l'acquisto di partecipazioni nella NewCo, preordinate all'affidamento *in house* del SIA.

In primis, si rileva che il Comune non detiene altre partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle che saranno svolte dalla NewCo.

Inoltre al fine di perseguire le suddette ragioni strategiche (ottimizzazione del servizio, incremento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, valorizzazione del proprio Centro di raccolta, efficiente gestione dei rischi di gestione) connesse con la gestione del servizio pubblico, l'Ente ritiene che sia opportuno e necessario procedere tramite la gestione del servizio attraverso una società a totale controllo pubblico sulla quale il Comune possa esercitare un controllo analogo a quello che esercita sui propri uffici.

Sulla base dei principi di derivazione comunitaria, condivisi anche dai Giudici nazionali, la modalità di svolgimento c.d. *in house providing* di un servizio pubblico economico non lede il principio di concorrenza quando il rapporto tra ente affidante ed ente affidatario ha natura organica, al punto che, anche attraverso il controllo analogo, si possa ravvisare una sorta di autoproduzione di beni, servizi o lavori tramite la società partecipata.

Come noto, i requisiti legittimanti l'affidamento *in house providing* consistono nel cd. controllo analogo, nella dedizione dell'attività dell'impresa al servizio dell'ente pubblico partecipante, nella composizione pubblica del capitale sociale. Infatti lo Statuto e la regolamentazione interna contenuti nel progetto di costituzione della società risultano rispondenti ai predetti requisiti, ovvero:

- la partecipazione interamente pubblica al capitale sociale, modalità di influenza - effettiva e frazionata - dei soci sulle politiche aziendali, oltre agli usuali poteri di controllo *ex post*, secondo le disposizioni dello Schema di Regolamento sul Comitato di coordinamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto;
- la dedizione dell'attività sociale all'espletamento dei servizi affidati dagli enti locali soci, in misura superiore all'80% del fatturato complessivo.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria, si dà atto anzitutto che l'acquisto di partecipazioni nella NewCo da parte di questo Comune per un valore di € 1.000,00 trova copertura nel Bilancio 2024-2026, annualità 2024 al piano dei conti 09033.01.1800000.

La sottoscrizione della nuova partecipazione sociale risulta economicamente conveniente. A fronte di costi sostanzialmente invariati, l'affidamento del SIA alla nuova società permette un miglioramento qualitativo di diverse componenti significative del servizio, come sarà dettagliatamente illustrato nella relazione contenente la motivazione qualificata ex art 17 comma 2 del D.lgs 201/2022, consentendo al Comune di Venegono Superiore di beneficiare di un servizio erogato secondo standard qualitativi che il mercato, come dimostrato dall'esito deserto della manifestazione di interesse pubblicata dall'ente, non è stato in grado di offrire.

Il progetto di gestione del SIA tramite la nuova costituenda società è accompagnato da un Business plan redatto per la nuova società da parte di AGESP S.p.A, al fine di effettuare la verifica di compatibilità economico finanziaria delle opzioni contenute nel progetto di gestione del SIA.

Il Business plan ha un orizzonte temporale triennale ed è riferito al periodo 2025-2027.

La costituenda società ha l'obbligo di fare proprio il Business plan, con eventuali modifiche, e farlo approvare formalmente ai propri organi. Inoltre, ai fini della verifica dei presupposti per procedere all'affidamento *in house* del Servizio di Igiene Ambientale, gli organi amministrativi della costituenda NewCo dovranno predisporre un Piano economico finanziario asseverato ai sensi dell'art. 17, c. 4 del D.Lgs. 201/22 da sottoporre al Comune di Venegono Superiore ai fini della definizione dell'istruttoria in corso e della verifica della sussistenza dei requisiti per procedere all'affidamento *in house* del SIA.

Il Business plan coincide con quello allegato all'AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA "Costituzione Newco per il Servizio di Igiene Ambientale del Comune di Busto Arsizio", relativo

alla costituzione della NewCo a cui il Comune di Venegono Superiore aderirà mediante l'acquisizione di una quota di partecipazione, e reperibile al link <https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/news/avvisi/item/14510-avviso-di-consultazione-pubblica>.

Si rinvia pertanto al successivo provvedimento di affidamento del servizio che sarà anch'esso sottoposto all'approvazione del Consiglio corredato dalla Relazione di congruità ex art 14 D.lgs 201/2022 e con il quale verrà, con dovizia, illustrata la motivazione qualificata di cui all'art 17 comma 2 del D.lgs 201/2022 sia in punto di "congruità economica dell'offerta" che di "fallimento del mercato" e di benefici per la collettività che la gestione *in house* riesce a perseguire.

*

f) Sull'adempimento dell'onere di motivazione sulla «compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa» (art. 5, c. 1, TUSP)

La NewCo opererà sulla scorta del conferimento del ramo d'azienda relativo al SIA a cui la cessionaria AGESP S.p.A. si è impegnata a provvedere a seguito della costituzione della nuova Società: pertanto, le considerazioni che si formulano nella presente sede non possono che riguardare l'organizzazione, l'*expertise* e il *know how* di AGESP S.p.A., essendo destinati a transitare in capo alla NewCo e, dunque, a caratterizzarne l'operato, una volta perfezionato il ridetto conferimento del ramo d'azienda relativo al SIA da parte di AGESP S.p.A..

Si precisa infatti che AGESP S.p.A. rappresenta una realtà solida e consolidata sul territorio della provincia di Varese, essendo a capo di una *holding* operativa nel settore dei servizi pubblici locali e svolgendo essa già da tempo il servizio di igiene ambientale, con piena soddisfazione dell'utenza, in favore dei Comuni limitrofi di Busto Arsizio e di Fagnano Olona, per oltre 95.000 abitanti serviti e 39 kmq di territorio.

Per assicurare l'adempimento e il raggiungimento di tutti i servizi e gli obiettivi proposti e contrattualizzati, all'esito del suddetto conferimento di ramo d'azienda, la NewCo avrà alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal C.C.N.L. unico di settore attualmente vigente.

Il personale di AGESP, che transiterà in capo alla NewCo, è capace e fisicamente idoneo, oltre che istruito puntualmente sul servizio da svolgere e sulle caratteristiche e sulle modalità operative dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature nonché dei dispositivi individuali di protezione previsti; è previsto il mantenimento di un costante elevato grado di conoscenze professionali del personale di ogni ordine e grado attraverso l'organizzazione e l'erogazione di periodici corsi di aggiornamento.

Per lo svolgimento del servizio, AGESP (e, dunque, in prospettiva, la NewCo) utilizza mezzi e attrezzature in perfetto stato di efficienza e di decoro, in quantità sufficiente e di tipo idoneo al regolare svolgimento dei servizi. Tutti i macchinari, i mezzi e le attrezzature sono mantenuti costantemente in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e presentabilità, essendo assoggettati a revisioni periodiche.

La qualità dei servizi offerti e l'attenzione alle esigenze dei territori serviti hanno permesso ad AGESP di radicarsi e ampliare negli ultimi anni il proprio bacino d'attività, oltre che di avviare, in sinergia con altre realtà pubbliche locali, il progetto che ha dato vita alla società Neutalia S.r.l. (di cui AGESP è socia al 33%), volto a realizzare sul territorio di riferimento l'integrazione della filiera della gestione dei rifiuti, affiancando alle attività già svolte sul perimetro della raccolta rifiuti anche le attività proprie del trattamento preliminare e finale dei rifiuti.

Sicché AGESP risulta fortemente inserita e integrata nel territorio e in linea con le disposizioni nazionali, europee, e regolatorie, che indicano un orientamento integrato al ciclo dei rifiuti. Tale caratteristica è peculiare in quanto rispetto a molte altre gestioni *in house*,

dove le varie attività del servizio vengono sub-appaltate a gestori terzi che conferiscono spesso in impianti situati a grande distanza dal Comune servito, AGESP risulta essere un gestore integrato che si occupa, direttamente ovvero per il tramite della controllata Neutalia S.r.l., di tutte le attività del ciclo dei rifiuti, dalla raccolta e trasporto al trattamento degli stessi; con la precisazione che gli impianti di cui AGESP dispone (e di cui, dunque, la NewCo disporrà) si trovano in prossimità del territorio comunale di Venegono Superiore, con evidenti risparmi dei costi di trasporto e di smaltimento a tutto vantaggio della collettività.

La pluriennale esperienza nell'attività dei servizi ambientali garantiscono ad AGESP (e, per l'effetto, garantiranno alla NewCo) elevati *standard* di qualità.

Nella consapevolezza di come l'educazione ambientale e la riduzione della produzione di rifiuti e il loro riciclo siano valori fondamentali per una società sostenibile e rispettosa dei principi dell'economia circolare, AGESP svolge sui territori dei Comuni serviti attività di formazione e comunicazione mirate a sensibilizzare cittadini e studenti delle scuole su queste tematiche.

La *performance* gestionale garantita da AGESP nei Comuni ad oggi serviti risulta, per quanto consta a questa Amministrazione, ottima, sia in termini di *standard* qualitativi che economici. La scelta di costituire la NewCo e di sottoscrivere e acquistare partecipazioni societarie in essa (in vista, come si è detto, dell'affidamento *in house* alla stessa del SIA) risulta già, per tutto quanto sopra rappresentato compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. La relazione di congruità e tutti gli altri documenti connessi all'operazione in questione (Business plan del progetto di aggregazione industriale, schema del contratto di servizio, Progetto Tecnico, Piano Economico Finanziario asseverato) che saranno oggetto di successivo provvedimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale daranno evidenza e dimostrazione di tale compatibilità sia in relazione ai risultati attesi anche in termini di *standard* qualitativi del servizio erogato sia in termini di verifica e controllo circa il raggiungimento dei livelli di qualità e la realizzazione degli investimenti che saranno disciplinati negli obblighi contrattuali anche con la previsione dell'applicazione delle penali e la risoluzione del contratto di servizio per inadempimento, a tutela della qualità del servizio che sarà reso dalla NewCo.

*

Sull'adempimento dell'onere di motivazione sulla «compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese». Dalla documentazione esaminata si rileva l'assenza di elementi tali da evidenziare la sussistenza di interventi finanziari a favore della Società riconducibili ad aiuti di Stato. In particolare, il corrispettivo per il SIA a favore della NewCo non costituisce aiuto di Stato, integrando la contropartita delle prestazioni che saranno effettuate dalla stessa per assolvere agli obblighi di servizio pubblico disciplinati nel contratto di servizio, con ciò confermandosi la «compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese» (cfr. art. 5, c. 2, TUSP).

g) Sulla sottoposizione dello «schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica» (art. 5, c. 2, TUSP) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 5, c. 2, TUSP, si dà atto che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato pubblicato sull'Albo pretorio *online* del Comune dal _____ al _____, e che lo stesso è stato altresì reso noto mediante _____ senza che in tale periodo siano intervenute osservazioni in merito / in tale periodo sono/non sono intervenute le seguenti osservazioni.....

In merito a tale adempimento si pongono a riserva eventuali nuove forme di consultazione pubblica ovvero ad integrare le consultazioni pubbliche già esercitate a completamento dell'istruttoria dell'*in house providing* del SIA.

Rilevata la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, c. 2, lett. a), e), g), d.lg. n. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dagli artt. 5, 7 e 8 del TUSP;

VISTI ed ESAMINATI gli schemi degli atti societari della NewCo e, in particolare, lo schema dello Statuto e della Convenzione *ex art. 30* del d.lg. n. 267/00 per l'esercizio del controllo analogo congiunto degli Enti Locali soci sulla medesima NewCo;

VISTI e RICHIAMATI:

- La legge 07 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;
- Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;
- La Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e ss.mm.ii, con particolare riferimento agli artt. 2, 14 e 15;
- Il D.lgs 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii;
- l'art. 3-bis del D.L. 3 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in l. 14 settembre 2011, n. 148 e ss.mm.ii.;
- l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.;
- l'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221 e ss.mm.ii.;
- l'art. 19 della l. 7 agosto 2015, n. 124;
- il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii;
- il D.lgs 23 dicembre 2022 n. 201;
- il D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 con particolare riferimento agli artt. 7, 23 ,25 e 28;
- Lo Statuto comunale;
- la delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, recante «Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale"»;
- la delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, recante «Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
- lo schema tipo di motivazione qualificata predisposto dall'ANAC, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il cui dichiarato scopo è «orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices»;
- il Business Plan della NewCo (All. A)
- Lo Statuto della NewCo allegato al presente provvedimento (All. B);
- Il Regolamento sul Comitato di Coordinamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto allegato al presente provvedimento (All C);

VISTO il parere del Revisore del conto reso ai sensi dell'art 239 del TUEL e pervenuto in data
prot

Con voti favorevoli, contrari astenuti espressi nelle
forme di legge dai presenti aventi diritto;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse e le considerazioni sopra richiamate formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, così come gli allegati che si producono;
2. di approvare sottoscrizione di partecipazioni nella società _____(NewCo) per un valore complessivamente pari a euro 1.000,00;
3. di approvare il *Business Plan* della NewCo di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
4. di approvare lo schema dello Statuto della NewCo di cui all'Allegato B alla presente deliberazione;
5. di approvare lo schema del "*Regolamento sul Comitato di Coordinamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto*" di cui all'Allegato C alla presente deliberazione;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 1 e 2, TUSPP, la costituzione della NewCo e la susseguente acquisizione delle relative partecipazioni societarie sono strettamente necessarie al conseguimento delle finalità istituzionali relative allo svolgimento del servizio di igiene ambientale, servizio pubblico *ex lege* di competenza comunale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/13, nonché del TUSPP;
8. di pubblicare la presente deliberazione sull'Albo pretorio *online* per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/00;
9. di precisare che lo schema della presente deliberazione di Consiglio Comunale, con i relativi allegati, è stato sottoposto a forma di consultazione pubblica dal
al
dicembre, ai sensi dell'art. 5, c. 2, TUSPP, mediante la pubblicazione di apposito avviso sull'Albo pretorio *online* del Comune di Venegono Superiore, sulla *home page* del sito *web* istituzionale del Comune di Venegono Superiore e di AGESP, nonché mediante l'affissione dello stesso nelle sedi e negli spazi istituzionali del Comune di Venegono Superiore, e che, entro l'ulteriore termine del
assegnato all'uopo, non sono pervenute osservazioni / sono pervenute le seguenti osservazioni [_____];
10. di dare atto che l'Ente si riserva ogni eventuale nuova forma di consultazione pubblica ovvero di integrare le consultazioni pubbliche già esercitate a completamento dell'istruttoria dell'*in house providing* del SIA;
11. di autorizzare e demandare agli uffici e organi competenti il compimento di ogni altro adempimento conseguente e/o necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione;
12. di demandare agli uffici e organi competenti la definizione dei provvedimenti successivi necessari a concludere l'istruttoria per la gestione *in house providing* del SIA, ivi compreso il provvedimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale corredato da Progetto Tecnico, Piano Economico Finanziario asseverato della NewCo, Schema di contratto di servizio e la Relazione redatta ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lg. n. 201/2022;
13. di procedere, al termine del perfezionamento del Progetto *in house*, all'iscrizione delle partecipazioni sopra citate al patrimonio del Comune tra le immobilizzazioni finanziarie;
14. di dichiarare, altresì, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, d.lg. n. 267/00, stante l'urgenza di provvedere ai necessari adempimenti.

NOTA:

avverso la presente *delibera* è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.
